

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 908

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BERNARDI GUIDO, BALZARDI,  
CAVIGLIASSO PAOLA***Presentata l'8 novembre 1979*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi che hanno suggerito la unita proposta di modifiche ed integrazione degli articoli 209 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — titolo II « L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura » trovano un naturale sbocco sociale nell'evitare una discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati e lavoratori agricoli autonomi nonché tra lavoratori del settore primario e quelli di altri settori produttivi.

Infatti l'articolo 209 recita « alle persone di cui all'articolo 205 (vedi n. 1) ... *omissis* ... addette a macchine mosse da agente inanimato ... *omissis* ... spettano le prestazioni dell'assicurazione ... *omissis* ... (2) ».

Ciò fa presumere che nel settore agricolo solo le « macchine mosse da agente inanimato » possano essere la « causa violenta » oggetto dell'infortunio mentre, invece, la quasi totalità delle operazioni che giornalmente svolge il lavoratore agricolo (sia esso subordinato che autonomo) sono potenzialmente fonte della « causa violenta » stessa (vedi trasporto animale, carico e scarico dei prodotti dell'azienda, cu-

ra e mungitura a mano del bestiame, salita e discesa di scale per lavori di innesto, di potatura, di sistemazione di foraggiere sui fienili, ecc.).

Malgrado l'elevato grado tecnologico oggi assunto dalla meccanizzazione agricola, va pur sempre tenuto presente che non poche sono ancora le lavorazioni per le quali è indispensabile la mera prestazione manuale dell'uomo e che la maggioranza delle aziende agricole operanti nel nostro Paese risente della frammentazione fondiaria, nonché della ubicazione montana depressa, dell'inevchiamento della popolazione per cui comporta, anche per motivi di ammortamento, l'impossibilità di dotare la impresa di una pur minima meccanizzazione.

Conseguentemente agli elementi più diseredati della categoria dei lavoratori autonomi verrebbe meno l'intervento previdenziale e assistenziale in caso di infortunio.

Ed è soprattutto per salvaguardare questi elementi meno abbienti che rappresentano, per altro, la grande maggioranza del mondo contadino, che si propone anche la modifica e l'integrazione dell'attuale articolo 213

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 209 è sostituito dal seguente:

« Alle persone di cui all'articolo 205, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio durante lo svolgimento dei lavori agricoli indicati nel precedente articolo 207 ».

## ART. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 213 sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro agricolo, che comporti la astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 205 nella misura — 60 per cento — delle retribuzioni convenzionate annualmente fissate con decreto ministeriale secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori di cui alla lettera *b)* sono equiparati ai salariati fissi specializzati.

Quando la durata della inabilità si prolunga oltre i 90 giorni, anche non continuativi, la predetta misura del 60 per cento è elevata, a decorrere dal novantesimo giorno, al 75 per cento ».